



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

FLAI Trasporti e Servizi
Segreteria nazionale
flai@pec.flaits.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC
Pos. 3125/25
Sett: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 novembre 2025, su proposta della
Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

LA COMMISSIONE

con riferimento alla proclamazione, in data 2 novembre 2025 (atto acquisito al protocollo in data 3 novembre 2025), da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FLAI Trasporti e Servizi di uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata del 28 novembre 2025, con la seguente articolazione: per i Vigili del fuoco lo sciopero inizierà alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 del 28 novembre 2025; per il personale ferroviario dalle ore 21.00 del 27 novembre 2025 (24 ore), per il personale delle autostrade dalle ore 22.00 del 27 novembre 2025 (24 ore);

RILEVATO CHE

risultano precedentemente proclamati i seguenti scioperi:

- sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata del 28 novembre 2025, proclamato in data 21 ottobre 2025 dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CUB;
- sciopero nazionale del 5 dicembre 2025, riguardante tutto il personale del Ministero della Giustizia, proclamato in data 21 ottobre 2025 dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FP CGIL;

nelle date del 23 e 24 novembre 2025 si svolgeranno le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta del Veneto, della Campania e della Puglia, come reso noto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 75 del 30 settembre 2025;

nell'ambito della legge n. 146 del 1990, il rispetto della regola della franchigia elettorale risponde all'esigenza di garantire, in determinati settori, i servizi pubblici essenziali nella loro totalità, perché preordinati alla tutela del corretto svolgimento delle attività connesse alle operazioni elettorali, nonché il diritto alla mobilità dei cittadini chiamati al voto;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, al soggetto sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **“violazione della delibera n. 22/279 in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri”**, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti passeggeri, in considerazione del fatto che la valutazione d'impatto tra le due astensioni, nel caso di specie, non consente di derogare alla regola della rarefazione oggettiva;

- **“violazione della regola dell'intervallo tra azioni di sciopero”**, in relazione allo sciopero nazionale del Ministero della Giustizia, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed all'articolo 4, comma 3, lett. d) dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 96 del 27 aprile 2005. Infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. d), del predetto Accordo: *“in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso ...”*.

- **“mancato rispetto della regola della franchigia elettorale”**, come stabilita nelle seguenti discipline di settore:

- **Regioni Autonomie Locali:** di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie;*
- **Ministeri:** di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”;*
- **Vigili del Fuoco:** ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005 con la quale è stato precisato che, in tema di franchigie elettorali, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina dettata in materia dall'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178) per il Comparto Ministeri;
- **Elicotteri:** di cui all'articolo 3, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*

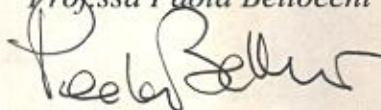
Si invita, pertanto, il soggetto sindacale in indirizzo ad **escludere dallo sciopero generale i settori sopra indicati**, in conformità alla legge, alle citate delibere e alle discipline di settore richiamate, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FLAI Trasporti e Servizi, alle Amministrazioni in indirizzo, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Paola Bellocchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Bellocchi', written in a cursive style.